

DETERMINAZIONE DSAI/15/2025/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FUEL MIX
DISCLOSURE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1° agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009 (di seguito: DM 31 luglio 2009) e relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante le "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e s.m.i. (di seguito: Codice di condotta commerciale);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni).
- la deliberazione dell’Autorità del 15 ottobre 2024 408/2024/S/eel (di seguito: deliberazione 408/2024/S/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 104/11 l’Autorità ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in un quadro di trasparenza, concorrenza e tutela del consumatore, che assicuri *“che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile”*;
- segnatamente, ai sensi dell’art. 3 della predetta deliberazione *“Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto”*; la stessa disposizione stabilisce altresì che *“A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine [di seguito anche GO] pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, (...), dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite”* (art. 3, comma 1, della deliberazione 104/11);
- inoltre, al fine di assicurare la «tracciabilità» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico, il DM 31 luglio 2009 prevedeva l’obbligo per le imprese di vendita di comunicare ai clienti finali, unitamente alla composizione del *mix* energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica da esse venduta in ciascun anno (di seguito: *mix energetico impresa*), la composizione del *mix* energetico medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico (di seguito: *mix energetico medio nazionale*) determinata e pubblicata dal GSE (c.d. *Fuel Mix Disclosure*) (artt. 4 e 6, comma 5, e Allegato 1 lettera A) del citato DM);
- le predette informazioni sulla composizione del *mix* energetico di fonti di cui al DM 31 luglio 2009 dovevano essere riportate da ciascuna società di vendita:
 - nel materiale promozionale e informativo (art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale, nonché art. 5, comma 1, della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti);

- nella bolletta sintetica con una frequenza almeno quadrimestrale (art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 e art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione 104/11 *pro tempore* vigenti).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 408/2024/S/eel l'Autorità ha irrogato due sanzioni nei confronti di XXL Energia S.r.l. (di seguito anche XXL Energia o Società) per l'accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di garanzie di origine e in materia di *Fuel Mix Disclosure*, cioè di trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale sulla composizione del *mix* energetico, in relazione al triennio 2019-2021;
- con la medesima deliberazione (punto 7 del deliberato) l'Autorità ha altresì disposto ulteriori verifiche per accertare il rispetto, da parte di XXL Energia, degli stessi obblighi per il periodo successivo (per quanto precedente l'accertamento delle violazioni avvenuto con la richiamata deliberazione 408/2024/S/eel), segnatamente per il biennio 2022-2023, al fine di consentire, ove necessario, il tempestivo esercizio del potere sanzionatorio;
- in particolare, la verifica degli Uffici dell'Autorità ha avuto ad oggetto la verifica del corretto annullamento delle GO con riferimento all'anno 2022 (avendo la società dichiarato di non aver venduto energia rinnovabile nel 2023 – cfr. punto 15 della motivazione della deliberazione citata) e dell'adempimento degli obblighi informativi in materia di *Fuel Mix Disclosure* nei confronti dei clienti finali con riferimento agli anni 2022 e 2023;
- pertanto, con nota 24 gennaio 2025 (prot. Autorità 4681) gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto alla Società informazioni in merito ai quantitativi di energia rinnovabile venduta nel 2022, nonché i documenti inerenti ai predetti obblighi informativi (bollette e documentazione precontrattuale) in ordine agli anni 2022 e 2023;
- la Società ha riscontrato la richiesta con note 7 e 24 febbraio 2025 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 8497 del 10 febbraio 2025 e 13248 del 24 febbraio 2025), dichiarando di *non* avere venduto energia rinnovabile nell'anno 2022 e trasmettendo i documenti domandati;
- dall'analisi delle bollette e della documentazione precontrattuale acquisite afferenti agli anni 2022 e 2023 è emerso, tuttavia, che:
 - i. per quanto concerne la documentazione precontrattuale, in violazione dell'art. 3, comma 2, del Codice di condotta commerciale *pro tempore* vigente, la società ha erroneamente riportato la composizione del *mix energetico impresa*; infatti, negli anni 2021 e 2022 XXL Energia non ha annullato GO e non ha partecipato alla procedura di *Fuel Mix Disclosure*, di conseguenza non avrebbe potuto indicare le percentuali esposte nel *mix energetico impresa*;
 - ii. per quanto riguarda le bollette, in violazione dell'art. 10, comma 1 lettera c), della Bolletta 2.0 *pro tempore* vigente:

- fino a novembre 2022, la società *non* ha riportato alcuna informazione sulla composizione del *mix* energetico;
- da dicembre 2022 a dicembre 2023 ha erroneamente riportato, per le medesime ragioni già esposte al precedente punto i., la composizione del *mix energetico impresa* (contenente, peraltro, anche valori manifestamente errati quali percentuali superiori al 100% per la fonte gas naturale).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di XXL Energia S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione dall'Autorità a garanzia della corretta informazione del consumatore finale in merito alla composizione del *mix energetico*, affinché sia reso sempre più consapevole delle sue scelte, e più in generale a tutela della trasparenza delle informazioni relative alle offerte contrattuali e delle bollette. Sotto tale profilo, rileva la circostanza che la società serve un numero assai esiguo di POD (in media circa 97 nell'anno 2022 e 120 nel 2023). Le violazioni si riferiscono agli anni 2022 e 2023.
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alla *personalità dell'agente*, rileva che la società sia stata sanzionata per analoghe violazioni con la deliberazione dell'Autorità 408/2024/S/eel;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, che la società ha realizzato al 31 dicembre 2023 un fatturato pari a euro 4.315.571;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di XXL Energia S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di *Fuel Mix Disclosure* e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 50.000 (cinquantamila);

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore indicato al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di **euro 16.666,66** (sedicimilaseicentosessantasei/66) nonché, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/15/2025/eel”;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento in misura ridotta di cui al punto 4 i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a XXL Energia S.r.l. (P.IVA 11173031003) mediante PEC all'indirizzo xxlenergia@pec.xxlenergia.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 1° agosto 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro